

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 69° - Numero 4

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 23 gennaio 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

COMUNE DI FLORIDIA

COMUNE DI MARINEO
INTEGRAZIONE

SOMMARIO

Statuto del comune di Fiumefreddo di Sicilia	Pag.	3
Statuto del comune di Florida.	»	21
Statuto del comune di Marineo (Integrazione)	»	35

.S.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STATUTO DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

(Provincia di Catania)

Lo statuto del comune di Fiumefreddo di Sicilia è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2004.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 105 del 30 settembre 2014.

Parte I

IDENTITÀ ISTITUZIONALE PRINCIPI E FUNZIONI FONDAMENTALI

Titolo I

IDENTITÀ ISTITUZIONALE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Identità e ambito giuridico-amministrativo

1. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia è ente territoriale autonomo, rappresentante la comunità locale, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 114 della Costituzione della Repubblica.

2. Opera nell'ambito giuridico-amministrativo della Regione siciliana e della Provincia di Catania.

Art. 2

Territorio del comune

1. Il territorio comunale è quello determinato dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Confina: a nord, con il comune di Calatabiano, ad ovest, con il comune di Piedimonte Etneo, a sud, con il comune di Mascali e, ad est, con la battigia e il mare Ionio.

3. La sua estensione è di Kmq. 12,05.

4. Appartengono al comune i seguenti quartieri: Diana, Ponte Boria, Feudogrande, Castello, Gona e Liberto - San Biagio.

Art. 3

Sede del comune

1. Il comune ha sede in via Diana, n. 8.

2. Taluni uffici sono distaccati nella sede di via Diaz, n. 5.

3. Possono essere istituiti ulteriori uffici distaccati dalla sede centrale.

4. Gli organi collegiali del comune, in casi eccezionali e per particolari esigenze, previa determinazione del relativo presidente, possono riunirsi anche in sedi diverse con le modalità previste dal regolamento del relativo organo collegiale.

5. Per la celebrazione dei matrimoni con rito civile sono individuati i seguenti siti:

- Stanza del Sindaco - via Diana n. 12 - p. 2;

- Sala Consiliare - via Diana n. 12 - p. 2;

- Ufficio dello Stato civile - via Diaz n. 3 - piano terra;

- Casale Papandrea sala grande a piano terra e piano

1.

Art. 4

Albo pretorio

1. È istituito l'albo pretorio on line in conformità alle disposizioni in materia.

2. Il comune pubblica l'Albo pretorio nel proprio sito internet istituzionale con effetti di pubblicità legale.

Art. 5

Stemma - gonfalone - S. Patrono

1. Il gonfalone e lo stemma del comune di Fiumefreddo di Sicilia sono quelli storici: la torre e la banda azzurra, simboli che si richiamano al patrimonio storico ambientale che caratterizza il suo territorio.

2. Il loro uso è consentito nei modi e nelle forme di legge e con disciplina regolamentare. Il S. Patrono è S. Giuseppe, che si festeggia giorno 19 marzo.

3. Si riconosce, come compatrona, Maria SS. Immacolata.

Art. 6

Autonomia

1. Per il conseguimento delle sue finalità, il comune dispone di propria autonomia da esercitare nel rispetto del presente statuto, così come sancito dall'art. 114 della Costituzione, e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Il comune dispone, inoltre, di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 7

Principi generali

1. Il comune persegue finalità che mirano a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse locali, territoriali, paesaggistiche, ambientali ed umane.

2. In questo senso, il comune:

a. ispira la propria azione ai principi della democrazia, della solidarietà e del profondo rispetto della persona umana, della lealtà e della trasparenza;

b. cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo, sia dal punto di vista economico, che da quello sociale e civile;

c. garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, siano essi singoli che aderenti a gruppi, enti od associazioni, alle scelte politiche e amministrative;

d. persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, con le forze sociali, con le forze economiche e produttive, con i sindacati, le associazioni e le organizzazioni di volontariato, al fine di assicurare condizioni di organicità, impulso ed efficienza all'attività amministrativa;

e. aderisce a tutte le iniziative che abbiano lo scopo di promuovere forme di cooperazione/associazione finalizzate allo sviluppo civile, economico, sociale e culturale del comprensorio ionico-etneo, del quale è parte integrante;

f. promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta europea dell'autonomia locale. A tal fine, si impegna ad operare per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Unione europea e della comunità interna-

zionale anche tramite forme di cooperazione, scambi culturali e gemellaggi con altri enti territoriali nei modi previsti dal presente Statuto e nel pieno rispetto della legge;

g. il comune di Fiumefreddo adotta la programmazione e la verifica puntuale come metodo della propria azione amministrativa e, a tale scopo, crea e valorizza strumenti di consultazione della società civile per la programmazione globale e settoriale dei servizi di propria competenza e la relativa verifica;

h. concorre, in conformità ai principi espressi, a garantire a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale e di accesso al lavoro, di opportunità sportive e ricreative, e promuove la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione;

i. promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicap, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e nella mobilità;

j. riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità, anche con l'istituzione di appositi organismi;

k. assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti;

l. si adegua al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica;

m. si adegua alle regole e ai principi comunitari, statali e regionali in materia di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese di cui al D.L. n. 1/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012 e ss. mm. e ii.;

n. persegue il principio generale della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, secondo le modalità e le regole prescritte a tal fine dalla legge;

o. si adegua alla normativa vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

p. si adegua ai principi e alle disposizioni in materia di digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, attuando progressivamente la dematerializzazione dei documenti in tutti i vari ambiti di competenza dell'ente.

Art. 8

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, della Provincia e degli enti che assolvono a compiti di interesse generale a beneficio delle popolazioni.

3. Nello svolgimento della propria attività di programmazione, il comune intende avvalersi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

4. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono gestiti in conformità ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di influenza.

Titolo II

LE FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 9

Ambiti di competenza

1. Il comune assolve tutte le funzioni amministrative riguardanti il proprio territorio e la popolazione che in esso vive ed opera, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ad eccezione di quelle funzioni che le leggi dello Stato o della Regione siciliana conferiscono ad altro ente.

2. Il comune, nell'ambito delle sue funzioni, attua forme di collaborazione con la Regione, con la Provincia, con gli altri comuni, con enti, società, istituzioni varie, nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base di specifici accordi.

3. Il comune garantisce, altresì, le funzioni e i servizi ad esso conferiti, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dalla Regione.

4. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia, in sintonia con il dettato costituzionale e per quanto è di propria competenza e possibilità, si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'effettiva e sostanziale uguaglianza dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione di azioni positive per favorire pari opportunità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini.

5. Favorisce una organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze degli abitanti e delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi.

6. È istituita la consulta comunale per le pari opportunità fra uomo e donna e per l'applicazione dei principi enunciati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 nonché per l'applicazione dell'art. 56 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

7. Il consiglio comunale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.

8. I consiglieri comunali di sesso femminile fanno parte di diritto della commissione consultiva per le pari opportunità fino alla concorrenza della metà dei suoi componenti.

9. La consulta svolge funzioni propositive in materia di pari opportunità e deve essere sentita relativamente agli atti di competenza del consiglio concernente la materia.

10. Il comune riconosce il ruolo della famiglia per il benessere sociale nella comunità predisponendo, nell'am-

bito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolare la tutela giuridica e sociale.

11. Il comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori e dei giovani come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, presta particolare attenzione alle loro esigenze e adotta le misure necessarie a soddisfare i loro bisogni, nel pieno rispetto delle loro peculiarità e della loro dignità.

12. Nel promuovere e favorire la tutela dei diritti dell'infanzia, dei minori e dei giovani, il comune può istituire una apposita consulta comunale per l'infanzia, i minori ed i giovani.

13. Il consiglio comunale nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività sociale e culturale.

14. La consulta svolge funzioni propositive e deve essere sentita relativamente agli atti di competenza del consiglio concernente la materia.

15. Possono essere convocati appositi consigli comunali aperti dedicati esclusivamente alla trattazione dei problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani della comunità locale.

16. Il comune fa propri i principi contenuti nella convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

17. Armonizza tempi e modalità dei servizi comunali con le esigenze più generali dei cittadini, donne e uomini.

18. Pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini e in particolare per i giovani e previene qualunque forma di sfruttamento minorile anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato e gli enti istituzionali.

19. Favorisce tutte le giuste iniziative promosse dalle varie associazioni ed organismi di tipo educativo-formativo presenti sul territorio della comunità e promuove esso stesso la realizzazione del diritto allo studio, i mezzi atti alla lotta contro la droga e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 10

Educazione alla pace

1. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

2. A tale scopo, promuove e sostiene nella comunità locale iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di cooperazione alla pace, con particolare riguardo all'approfondimento dei metodi non violenti e riconferma il proprio territorio zona denuclearizzata.

Art. 11

Funzioni sociali e prevenzione

1. Il comune persegue la crescita umana, civile e sociale della comunità; si adopera per la realizzazione di una convivenza serena e operosa, solidale e responsabile, ispirata al rispetto, alla tolleranza, al dialogo e a un vivo e costante interesse per il bene comune.

2. Promuove e incoraggia forme di libera aggregazione volte allo sviluppo della socializzazione e tendenti allo sviluppo della solidarietà anche verso i soggetti socialmente deboli.

3. Favorisce l'affermarsi di una convivenza attiva e responsabile, prevenendo e rimuovendo, anche in collabo-

razione con gli organismi preposti alla sanità, all'educazione, all'istituzione e al lavoro, le cause di ordine ambientale, economico, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione.

4. Organizza ed eroga, nell'ambito delle leggi che regolano la materia, servizi e prestazioni socio-assistenziali di base, ispirandosi a criteri di rispetto della persona e della sua identità culturale, di riservatezza, di riconoscimento del ruolo della famiglia, del volontariato e delle altre componenti private con fini di solidarietà sociale.

Art. 12

Tutela della salute

1. Il comune, nell'ambito delle sue funzioni, concorre a garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini.

2. A tal fine, predispone strumenti idonei a salvaguardare la salubrità dell'ambiente urbano ed extraurbano, l'igienicità dei luoghi pubblici e delle abitazioni, la sicurezza negli ambienti di lavoro, la tutela della maternità e della infanzia, la difesa dai rumori e l'eliminazione di tutti quei fattori chiaramente nocivi alla salute della comunità.

Art. 13

Tutela dell'ambiente e gestione del territorio

1. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia promuove e attua un ordinato ed organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economica-popolare ed alle infrastrutture sociali, alla soluzione del bisogno abitativo.

2. Il comune adotta tutti quei provvedimenti che sono necessari per garantire la tutela dell'ambiente naturale, per conservarlo e per migliorarlo, per difenderlo contro qualsiasi tentativo di deturpazione o di impoverimento.

3. Si impegna, altresì, a ricercare modalità e forme adeguate per l'uso corretto del territorio e delle sue risorse, salvaguardando l'integrità del patrimonio boschivo e delle colture, il fiume e le sue sorgenti, la flora e la fauna in esso esistenti, le attrattive del paesaggio e la sicurezza degli abitanti.

4. Si impegna ad una politica di difesa e valorizzazione dell'agricoltura, allo scopo di salvaguardare la principale fonte economica della comunità locale ed i livelli occupazionali ad essa collegati.

5. Sostiene e promuove la difesa delle risorse naturali e ambientali, la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire e a eliminare l'inquinamento di ogni tipo.

6. Riconosce e tutela i valori del patrimonio storico, artistico, culturale e naturale, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio idrico-ambientale, della riserva naturale del fiume "Fiumefreddo", delle zone boschive, della costa e del mare che insieme caratterizzano la fisionomia e l'assetto territoriale tipici del comune.

7. Provvede all'attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali.

8. Ricerca e favorisce l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 14

Sviluppo economico

1. Il comune tutela e promuove l'attività agricolo-produttiva, impegnandosi ad intervenire nelle opportune sedi.

2. Promuove e incentiva la differenziazione delle colture, l'agriturismo e l'agricoltura biologica, adoperandosi perché gli agricoltori che utilizzano questo sistema siano dotati di un marchio che attesti la qualità dei loro prodotti.

3. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di assicurare al servizio la migliore funzionalità nell'interesse del consumatore.

4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato e della imprenditorialità giovanile e delle cooperative attraverso iniziative di incentivazione e di stimolo e la creazione di spazi ed aree appositamente attrezzate.

5. Favorisce e coordina tutte quelle iniziative che abbiano lo scopo di dar vita ad un'ordinata attività turistica, adeguatamente programmata e inserita in un contesto di compatibilità e di integrazione con le altre realtà economiche esistenti.

6. Il comune riconosce, stimola e sostiene forme associative e di cooperazione fra lavoratori.

Art. 15

Promozione della cultura e tutela del patrimonio storico ed artistico

1. Il comune promuove lo sviluppo culturale della comunità, adottando iniziative idonee a favorire l'interesse e la partecipazione di tutti i cittadini alla cultura e alla vita sociale.

2. Stimola i cittadini, specie i giovani, a scoprire nel costume e nella tradizione la propria matrice culturale e a sapere individuare nella realtà presente quei valori di unità, di libertà e di pluralismo sociale che caratterizzano il passato della nostra gente.

3. Si adopera perché tutti i componenti la comunità locale, in particolar modo i giovanissimi, abbiano ad usufruire del diritto allo studio.

4. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone il godimento anche mediante l'acquisizione dei beni.

Art. 16

Sport e tempo libero

1. Il comune incoraggia e garantisce lo sport nelle varie espressioni.

2. Predisporre infrastrutture e piani di sviluppo intesi a realizzare adeguati impianti per l'esercizio dello sport, sia libero che organizzato.

3. Promuove il turismo giovanile e quello sociale.

4. Ricerca modalità e mezzi per un'autentica valorizzazione turistica del suo territorio.

5. Adotta ogni possibile iniziativa per favorire e consolidare l'uso razionale e creativo del tempo libero, sia per i giovani che per gli adulti.

Art. 17

Multietnicità

1. Il comune favorisce l'integrazione nella propria comunità di cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e doveri, concorrendo a tutelare il diritto al lavoro e alla salute, e favorendo ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.

2. Si impegna a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani per la costituzione di una società multietni-

ca mediante iniziative di ricerca, di informazione, di cooperazione, e di educazione allo sviluppo.

Art. 18

Associazioni enti-strutture

1. Il comune promuove le attività dell'associazionismo e del volontariato, sociale e/o con compiti di protezione civile, al fine di contribuire alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli o per affrontare particolari emergenze.

2. Al fine di conseguire le finalità previste dagli artt. 15 e 16 del presente statuto, il comune favorisce la costituzione di enti, organismi ed associazioni a carattere sociale, culturale, ricreativo, artistico e sportivo; promuove la realizzazione di strutture, servizi ed impianti idonei, assicurandone l'accesso, come previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

3. L'utilizzo e la gestione delle strutture, dei servizi e degli impianti di cui al presente articolo sarà disciplinato da apposito regolamento.

Parte II

ORDINAMENTO COMUNALE E STRUTTURE DI GESTIONE

Titolo I

ORGANI DI GOVERNO: COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Art. 19

Organi di governo del comune

Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 20

Pubblicità della situazione patrimoniale, propaganda e spese elettorali

1. Per assicurare la massima trasparenza, il sindaco, gli assessori comunali e ciascun consigliere sono tenuti, dall'inizio del loro mandato, agli adempimenti di cui alla legge regionale n. 128/82 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla pubblicità della situazione patrimoniale, personale e dell'intero nucleo familiare.

Tale dichiarazione deve essere aggiornata ogni anno.

2. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono obbligatori anche per i componenti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente.

3. I soggetti di cui sopra decadono dalla carica ove omettano di presentare la dichiarazione nel termine di diffida da parte del segretario comunale, stabilito in 30 giorni.

4. Della decadenza il segretario comunale dà notizia ai presidenti dei collegi ed organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

5. La propaganda elettorale per la elezione del consiglio comunale e del sindaco é disciplinata dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 21

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale é l'organo di indirizzo generale, di programmazione e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

2. È composto da 15 consiglieri eletti a suffragio universale.

3. I tempi e le modalità di elezione del consiglio comunale sono determinati dalla legge.

Art. 22

Competenze e attribuzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale:

a. rappresenta l'intera comunità;

b. assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;

c. determina l'indirizzo politico, sociale, ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;

d. ha autonomia organizzativa e funzionale;

e. opera scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;

f. svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;

g. impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;

h. esercita le competenze previste dalla legge in materia di piani territoriali e urbanistici, limitatamente all'adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima del piano regolatore generale;

i. esercita le competenze previste dalle leggi vigenti, nonché quelle attribuite espressamente dal presente statuto.

2. Rientrano, altresì, nelle competenze consiliari:

a. l'elezione del collegio dei revisori dei conti;

b. la nomina del difensore civico;

c. l'approvazione dei piani triennali di attività di cui all'art.21 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6;

d. l'assunzione di mutui se non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio.

3. Esercita le competenze previste dall'art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142 così come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91 modificato dall'art.26 della legge regionale n. 7/92 nonché quelle attribuite da leggi successivamente emanate.

4. Le competenze non possono essere delegate.

5. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa secondo la disciplina prevista nel regolamento per il funzionamento del consiglio medesimo.

Art. 23

Presidenza del consiglio

1. Il consiglio comunale elegge nel suo seno il presidente con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Elege altresì un vice presidente. Il presidente, in caso di assenza o per impedimento, è sostituito dal vice presidente e, in assenza o per impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano. Spetta al presidente dirigere il dibattito delle sedute consiliari, fissare la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio, per propria determinazione o su richiesta del sindaco o di un quinto dei

consiglieri, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento del funzionamento del consiglio.

2. In questi ultimi due casi il presidente deve comunque riunire il consiglio entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Spetta al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione ai consiglieri, ai quali dovrà garantire un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni poste in discussione.

4. Rientra tra i poteri di direzione del presidente la possibilità di disporre l'intervento al consiglio comunale di funzionari o di esperti, ove particolari argomenti lo richiedano.

5. Per la prima convocazione del consiglio, si procede ai sensi della legge regionale vigente. Il segretario comunale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, ai fini del controllo sostitutivo, qualsiasi omissione concernente gli atti prescritti dal presente articolo all'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 24

Durata del mandato del presidente

Il presidente dura in carica fino all'elezione del nuovo consiglio ovvero fino allo scioglimento del consiglio comunale che lo ha eletto.

Art. 24 bis

Revoca del presidente del consiglio comunale

1. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca. La mozione di revoca deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio. Essa è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. La mozione viene votata per appello nominale e si intende approvata se riporta il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del consiglio.

L'approvazione della mozione di revoca determina la cessazione dalla carica di presidente.

3. È facoltà del consiglio comunale disciplinare con apposite ulteriori norme la procedura di revoca del presidente del consiglio di cui ai precedenti punti del presente articolo nell'ambito del regolamento per la convocazione, le adunanze e il funzionamento del consiglio comunale.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'immediata cessazione degli organi del comune.

La mozione di sfiducia non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

Art. 25

Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che alle elezioni ha ottenuto la cifra individuale più alta; in caso di parità di voti, l'anzianità è determinata dall'età.

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere, tra i presenti, che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 26

Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica, lo status e le conseguenti responsabilità dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge vigente.

2. Sono altresì regolati dalla legge i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.

3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.

4. Nei casi di surroga, il nuovo consigliere entra in carica non appena il consiglio comunale avrà adottato la relativa deliberazione.

Art. 27

Competenze e attribuzioni dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

2. In particolare, il consigliere comunale è titolare dei seguenti diritti:

a. diritto di iniziativa su tutte le deliberazioni di competenza del consiglio;

b. diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c. diritto di ottenere dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal comune, le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato, in conformità alle norme contenute nell'apposito regolamento;

d. diritto di ottenere dal sindaco risposta agli atti ispettivi entro 15 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

3. Il consigliere comunale esercita il proprio mandato nell'esclusivo interesse della comunità locale e contribuisce con il suo operato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo e di progresso verso i quali è orientata e diretta l'azione amministrativa del comune.

Art. 28

Decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute consiliari

1. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a n. 5 sedute consecutive del consiglio, possono essere dichiarati decaduti dall'assemblea consiliare.

2. Le giustificazioni dovranno essere fornite dal consigliere con apposita nota, indirizzata alla presidenza del consiglio, ai gruppi consiliari e al sindaco, da presentare entro i cinque giorni dalla quinta assenza al protocollo generale dell'ente.

3. In assenza dell'adempimento di cui al precedente comma o nel caso in cui le giustificazioni fornite non siano ritenute sufficienti, il presidente, autonomamente o su richiesta anche di un solo consigliere comunale, provvede a contestare formalmente l'ingiustificata assenza all'interessato.

4. Contemporaneamente, il presidente convoca il consiglio comunale da celebrare non prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione, ponendo all'ordine del giorno la dichiarazione di decadenza del consigliere il quale, anche in corso di seduta, potrà far valere le proprie cause giustificative anche ad integrazione di quelle precedentemente fornite.

5. Il consiglio dichiara la decadenza del consigliere a maggioranza dei componenti il collegio.

Art. 29

Regolamento per la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale

1. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avvisi scritti, contenenti gli argomenti posti all'ordine del

giorno, consegnati ai singoli consiglieri dal messo notificatore comunale o da idoneo personale appositamente incaricato

2. Copia dell'avviso di convocazione deve essere affissa all'albo pretorio del comune almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta o almeno 24 ore prima per le convocazioni urgenti.

3. Nei casi d'urgenza, il consiglio può essere convocato, con le stesse modalità, almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.

4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza, o almeno 24 ore prima nei casi d'urgenza.

5. Dopo l'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio dovrà adeguare il regolamento per la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale col quale saranno disciplinate le modalità di convocazione, di presentazione e discussione delle proposte, di informazione dei gruppi consiliari e dei consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. Il regolamento indica altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

6. Il regolamento dovrà prevedere anche le modalità di gestione delle risorse attribuite al consiglio, ai gruppi consiliari regolarmente costituiti e alla presidenza, per la fornitura dei beni e dei servizi necessari all'espletamento delle relative funzioni.

7. Per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze il regolamento può prevedere un tempo di convocazione del consiglio, e un quorum per la validità della seduta inferiori rispetto a quelli previsti in via ordinaria.

Art. 30

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.

2. Le sedute di consiglio devono essere adeguatamente pubblicizzate mediante l'affissione di un congruo numero di manifesti nel quale devono essere indicati i punti all'O.d.G; inoltre la seduta dell'O.d.G. va pubblicata nel sito internet del comune. Nel caso di sedute di rilevante interesse pubblico deve essere data pubblicità maggiore facendo uso di mezzo fonico per le vie del paese.

3. Idonee barriere devono delimitare gli spazi riservati al pubblico, cui deve essere assicurata la possibilità di assistere alla discussione, senza diritto di intervento, e gli spazi riservati ai consiglieri.

4. Le sedute del consiglio nelle quali si discute e si delibera su persone, con necessità di apprezzamento delle qualità morali, dei meriti e dei demeriti o delle capacità delle stesse, si svolgono a porte chiuse, con l'esclusione del pubblico.

5. Nei casi di cui al precedente comma, possono restare nella sala solo i consiglieri, il sindaco o suo delegato e il segretario comunale.

6. A richiesta del presidente, per motivate esigenze, potranno intervenire anche dipendenti dell'ente.

7. Le sedute possono essere segrete anche nei casi in cui lo stesso collegio, con provvedimento motivato, determini la segretezza della seduta ovvero nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della amministrazione, se trattati pubblicamente.

8. In tali circostanze, il consiglio, ultimata la discussione e le eventuali operazioni di voto, dovrà pronunciarsi, con successiva votazione, sulla riservatezza del verbale.

9. Ove la maggioranza dei presenti si sia pronunciata per la riservatezza del verbale, tutti coloro che hanno partecipato alla seduta sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 31

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. Le commissioni consiliari possono avere funzione di controllo e garanzia, di studio o di programmazione.

3. Il regolamento disciplina, per ciascuna tipologia, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

4. Per quanto attiene alla pubblicità delle sedute delle commissioni consiliari trova applicazione il precedente articolo 30.

5. La presidenza delle commissioni con funzione di controllo e garanzia deve essere attribuita a componenti delle minoranze consiliari.

6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il sindaco, gli assessori, i dirigenti dei servizi comunali, i funzionari e i rappresentanti di forze sociali, economiche, culturali, gli organismi associativi per l'esame di specifici argomenti.

7. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori tutte le volte che questi lo richiedano.

8. I consiglieri comunali di sesso femminile fanno parte di diritto della commissione consultiva per le pari opportunità fino alla concorrenza della metà dei suoi componenti.

Art. 32

Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi formati da almeno 3 componenti e designano il proprio capogruppo dandone formale comunicazione al sindaco e al presidente del consiglio.

2. Possono costituirsi in gruppo anche i consiglieri eletti in numero inferiore nelle rispettive liste, purché espressi da liste presentatesi autonomamente alle ultime elezioni amministrative oppure che facciano riferimento a gruppi politici rappresentati in Parlamento.

3. Ai gruppi consiliari, come previsto da regolamento, sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, personale, beni e servizi, compatibilmente con le disponibilità dell'ente.

4. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non sia stata data comunicazione scritta, i capigruppo saranno individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista.

5. È istituita la conferenza dei capigruppo per la programmazione e il coordinamento dei lavori consiliari, nonché per l'esame e la valutazione di avvenimenti la cui rilevanza implichi il coinvolgimento delle rappresentanze politiche del comune.

6. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da un consigliere da lui delegato.

7. La conferenza è convocata anche su domanda di almeno due capigruppo.

8. Tranne nei casi di urgenza, sull'ordine del giorno del consiglio comunale va sentita la conferenza dei capigrup-

po cui il presidente dovrà fornire adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio, con le modalità e le eventuali eccezioni previste dal regolamento.

9. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse le deliberazioni di competenza della giunta comunale nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 33

Prima adunanza

Il consiglio neo eletto, nella sua prima adunanza espletterà gli adempimenti previsti dalle vigenti norme regionali. La seduta dovrà essere pubblica e le votazioni dovranno essere palesi.

Art. 34

Validità degli atti

1. Ogni proposta di deliberazione o mozione è approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento per il funzionamento del consiglio richiedano una maggioranza speciale.

2. L'esame degli emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno è disciplinato dal regolamento con l'osservanza del principio del "giusto procedimento" in ordine alla preventiva acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile nei casi previsti dalla legge.

3. Le votazioni sono palesi; sono adottate a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

4. Esse sono espresse con le formalità previste dal regolamento e proclamate dal presidente che, nel caso di votazione a scrutinio segreto ovvero nelle sedute segrete, deve sempre e necessariamente avvalersi dell'ausilio di numero tre scrutatori da lui designati di cui almeno uno di minoranza, scelti tra i componenti del consiglio presenti al momento della votazione.

Art. 35

Giunta comunale

1. La giunta municipale è composta da 4 assessori e dal sindaco che la presiede e la nomina con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il numero degli assessori viene determinato nel numero fissato dalla legge nei comuni fino a 10.000 abitanti. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza naturale o anticipata, del periodo di carica.

3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.

4. In materia di incompatibilità si applicano le disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 36

Funzioni e competenze

1. La giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, dell'imparzialità, della trasparenza e della efficienza.

2. La giunta adotta i provvedimenti deliberativi necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel rispetto degli indirizzi generali del consiglio nei confronti del quale svolge una funzione propositiva e di impulso.

3. Le competenze della giunta sono limitate all'organizzazione generale dell'ente e agli atti di indirizzo politico e controllo dell'attività gestionale demandata all'apparato burocratico nonché all'adozione degli atti espressamente previsti dall'ordinamento istituzionale degli enti locali.

4. In particolare compete alla giunta:

a. l'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

b. l'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale;

c. la determinazione della dotazione organica del personale;

d. autorizzazione alle spese di economato per forniture di beni o servizi entro l'importo previsto dal vigente regolamento o per i maggiori importi consentiti dalla legge;

e. l'approvazione dei progetti preliminari e di massima delle opere pubbliche;

f. l'individuazione dei concorsi, l'approvazione delle graduatorie e l'assunzione del personale;

g. conferimento incarichi professionali;

h. la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società di capitali istituite per la gestione dei servizi pubblici locali o per fini di interesse generale;

i. adozione dei piani attuativi urbanistici che non implicano varianti agli strumenti generali.

5. È inoltre attribuita alla giunta la competenza ad adottare le seguenti proposte di deliberazione:

a. erogazione assistenze socio-assistenziali;

b. erogazione contributi ad associazioni culturali sportive, culturali, ecc.;

c. costituzione in giudizio dell'ente e conferimento incarico professionale per patrocini legali;

d. conciliazione e transazione delle liti;

e. variazioni di aliquote dei tributi e di tariffe dei servizi;

f. approvazione schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e relazione revisionale e programmatica;

g. l'adozione ed eventuali variazioni del piano esecutivo di gestione;

h. approvazione schema programma triennale delle OO.PP.;

i. assunzione di mutui già previsti espressamente in atti fondamentali di programmazione economico-finanziaria del consiglio.

6. Esercita altresì ogni altra competenza espressamente attribuita da disposizioni di legge.

Art. 37

Durata

La giunta municipale dura in carica cinque anni. La sua composizione viene comunicata entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le sue valutazioni.

Art. 38

Modalità di decisione

1. Le sedute della giunta non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che la compongono.

2. Le decisioni della giunta sono assunte in sedute a cui possono partecipare, nei limiti in cui dalla stessa sono

richiesti, funzionari ed altri soggetti per l'approfondimento degli argomenti da dibattere.

Art. 39

Presidenza della giunta

Il sindaco presiede la giunta e può essere temporaneamente sostituito nei modi e nei termini previsti al successivo art. 47.

Art. 40

Decadenza dell'assessore

Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e sospensione sono stabilite dalla legge.

Art. 41

Revoca dell'assessore

1. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più componenti della giunta, provvedendo alla nomina del nuovo assessore.

2. In tal caso, dovrà presentare al consiglio comunale, entro sette giorni, circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni.

Art. 42

Sostituzione degli assessori e cessazione della giunta

1. Il sindaco procede alla nomina degli assessori revocati ai sensi del precedente articolo con atto contestuale a quello di revoca.

2. Ad analoga nomina il sindaco procede in caso di dimissioni, sospensione, decadenza o morte.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono immediatamente esecutivi e sono comunicati, entro sette giorni, al consiglio comunale, all'organo di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali.

4. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

5. Tuttavia, sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Art. 43

Convocazione e funzionamento della giunta

1. Le sedute della giunta sono convocate dal sindaco, o dall'Assessore che lo sostituisce, nei modi di legge.

2. La giunta, con proprio atto deliberativo, può stabilire le convocazioni e l'esercizio della propria attività.

Art. 44

Il sindaco: funzioni, distintivo e giuramento, attribuzioni di vigilanza ed organizzazione

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione e l'ufficiale del Governo in sede locale.

2. Il sindaco rappresenta il comune, sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività, assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la sua rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

4. Distintivo del sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.

5. Il sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, davanti al consiglio comunale, nella prima seduta di insediamento.

6. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e la causa di cessazione dalla carica.

7. Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario comunale o dei responsabili incaricati di posizioni organizzative.

8. I provvedimenti del sindaco prendono il nome di determinazioni, sono immediatamente esecutivi e non sono soggetti a controllo di legittimità.

9. Devono essere pubblicati all'albo pretorio, a pena di decadenza, per quindici giorni consecutivi.

10. Qualora comportino un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, i predetti provvedimenti devono essere preventivamente muniti del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dalla legge.

11. Il sindaco:

- a. ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune e ne rappresenta la volontà collegiale;
- c. coordina l'attività dei singoli assessori;
- d. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- e. impartisce direttive al direttore generale o al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f. ha facoltà di delega;
- g. promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i. convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi;
- j. adotta ordinanze contingibili ed urgenti, in qualità di massima autorità sanitaria locale, a tutela dell'igiene e la salute pubblica, e, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, in materia di ordine pubblico;
- k. attribuisce le funzioni di messo notificatore;
- l. adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dallo statuto alle attribuzioni della giunta, del direttore generale e/o del segretario comunale, o dei dirigenti; in particolare nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- m. può nominare il direttore generale previa apposita convenzione tra comuni ai sensi delle norme vigenti o conferire le relative funzioni al segretario comunale;
- n. individua eventuali componenti degli uffici posti alle sue dirette dipendenze e previsti nell'apposito regolamento approvato dalla giunta municipale;
- o. può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge;
- p. può provvedere alla copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici mediante contratto a tempo

determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ;

q. può conferire, nei limiti previsti dalle norme, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità (consulenze) per obiettivi determinati e con convenzione a termine;

r. coordina, nell'ambito delle leggi vigenti e degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali in modo da armonizzare l'espletamento dei servizi, rispondendo alle esigenze generali degli utenti;

s. può adottare misure di limitazione della circolazione previste dal Codice della strada per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

t. nomina i rappresentanti del comune presso aziende, enti, istituzioni, società, commissioni ed organi consultivi, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale. Tali nomine fiduciarie decadono al momento della cessazione del mandato del sindaco;

u. compie tutti gli atti di amministrazione che non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti o incaricati di posizione organizzativa;

v. adotta, altresì, qualunque provvedimento non contemplato nel presente articolo che rientri nelle sue competenze per espresse disposizioni normative.

11. Il sindaco, inoltre:

a. acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;

b. promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

d. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

12. Il sindaco, infine:

a. propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della giunta e la presiede;

b. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

c. propone argomenti da trattare e ordini del giorno da sottoporre al consiglio comunale e ne richiede la convocazione al presidente;

d. partecipa direttamente o a mezzo di un assessore dallo stesso delegato, alle riunioni del consiglio.

13. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

14. Le modalità di partecipazione e di intervento sono disciplinate dal regolamento.

15. Le deleghe agli assessori sono conferite per settori organici di materie individuati sulla base della struttura operativa del comune.

Art. 45

Ordinanze sindacali

1. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme di legge, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità e in materia di pubblica sicurezza.

2. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.

3. La loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze contingibili e urgenti sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario nelle forme di legge.

6. In ogni caso le ordinanze vanno pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 46

Criteri generali per le nomine

1. Fatti salvi i requisiti di legge e specifiche disposizioni, il sindaco, per le nomine e le designazioni di competenza, dovrà garantire idonea pubblicità dell'avvio del procedimento, mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, per almeno 10 giorni consecutivi, di apposito avviso.

2. Il sindaco, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni di legge e dei curriculum dei candidati, adotta la determina di nomina.

Art. 47

Cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissione o morte

1. Qualora, nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo.

2. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo e all'Assessore regionale degli EE.LL., compete al segretario comunale.

3. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La nuova elezione del sindaco avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

5. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del sindaco cessato.

6. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata elettorale utile.

7. La durata in carica del nuovo consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica dell'organo cessato.

8. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato secondo le modalità previste dalle norme di legge in vigore al momento della cessazione dalla carica.

Art. 48

Vice sindaco

1. Il sindaco nomina, tra gli Assessori, il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Qualora anche il vicesindaco si assenti o sia impedito, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 49

Principi fondamentali

1. L'ordinamento strutturale del comune è organizzato secondo criteri di autonomia, responsabilità, professionalità nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità di gestione ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Esso si articola in settori, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.

3. Il settore si articola in servizi ed uffici ed è strutturato secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi e agli indirizzi politico-amministrativi del consiglio e della giunta.

4. L'organizzazione, la dotazione organica, la gestione del personale, le modalità di funzionamento di uffici e servizi vengono previsti dalla giunta nell'apposito regolamento di organizzazione in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.

5. Ad ogni settore è preposto un responsabile, incaricato di posizione organizzativa, che viene nominato dal sindaco e che risponde dello svolgimento delle funzioni gestionali previste dalla legge e dal presente statuto e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

6. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

7. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, il regolamento di organizzazione disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell'ambito dei settori.

8. Il comune adotta un sistema permanente di misurazione e valutazione della performance dell'organizzazione e del personale dipendente ai fini del miglioramento della qualità dei servizi offerti e della crescita delle competenze professionali. Modalità e strumenti di misurazione e di valutazione sono definiti in conformità alle disposizioni vigenti con regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 50

Il direttore generale

1. Il sindaco può nominare il direttore generale esclusivamente ove ricorrano le condizioni e i presupposti di legge.

Art. 51

Il segretario comunale

1. Il sindaco, con propria determinazione, espletate le procedure di legge, nomina il segretario comunale tra gli iscritti all'apposito albo.

2. Il segretario dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione e, nel caso in cui non sia stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

3. Il segretario inoltre:

a. è responsabile, unitamente al funzionario preposto, degli atti e dell'esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio;

b. in relazione alla sue competenze, esprime i pareri e rende le attestazioni di legge sulle proposte di deliberazione qualora il sindaco non abbia responsabili degli uffici e dei servizi;

c. partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute della giunta e del consiglio comunale e ne cura la verbalizzazione;

d. roga tutti i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'ente è parte;

e. autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

f. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco;

g. esercita le funzioni di direttore generale di cui al precedente articolo a seguito di provvedimento sindacale di conferimento.

Art. 52

Vice segretario

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale può prevedere la figura professionale del vice segretario. Le modalità di sostituzione del segretario comunale per l'esercizio delle funzioni vicarie, nei casi di assenza o legittimo impedimento, sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

Art. 53

Funzioni dei responsabili incaricati di posizione organizzativa

1. Le funzioni dei responsabili incaricati di posizione organizzativa comportano l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

2. Ai funzionari responsabili dei settori sono attribuite le competenze espressamente previste dalle leggi vigenti e non attribuite agli organi di governo dell'ente, al direttore generale o al segretario comunale.

3. In particolare, l'attribuzione delle funzioni dirigenziali comporta:

a. la direzione degli uffici e dei servizi, e cioè le competenze di utilizzo delle risorse umane e materiali secondo criteri che assicurino l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa mediante la semplificazione dei procedimenti e l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica;

b. l'emanazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi o la loro istruttoria per gli atti e i provvedimenti non di propria competenza, osservando le disposizioni di legge, del presente statuto e dei regolamenti in materia;

c. l'espletamento delle gare d'appalto secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e dal regolamento dei contratti;

d. le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione di ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e la comminazione delle relative sanzioni, la gestione amministrativa dell'attività dell'ente nell'ambito delle direttive di indirizzo e di controllo del sindaco, degli assessori e del segretario comunale.

4. La legge, i contratti collettivi nazionali di lavoro e il regolamento di organizzazione disciplinano l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei responsabili incaricati di posizioni organizzative.

5. L'attività dei funzionari responsabili incaricati di posizione organizzativa, è valutata annualmente da un nucleo di valutazione nominato nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge. La valutazione attiene alla tempestività e completezza con la quale sono stati rag-

giunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto delle condizioni ambientali e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

6. Il sindaco può stipulare contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella del proprio mandato, per la copertura di posti di responsabile di uffici e servizi da incaricare quale titolari di posizioni organizzative, o per qualifiche di alta specializzazione, nel rispetto delle norme vigenti.

7. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

8. Per la stipula delle superiori convenzioni o di contratto di diritto privato per la copertura di posti di alta specializzazione le norme regolamentari devono stabilire:

a. la durata del rapporto, che non potrà superare la durata del mandato del sindaco;

b. i criteri per la determinazione del compenso;

c. la natura privatistica del rapporto.

9. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Art. 54

Responsabili dei procedimenti

1. I responsabili incaricati di posizione organizzativa, con proprie determinazioni, individuano, nell'ambito del personale loro assegnato, i responsabili dei singoli procedimenti che assumono le competenze previste dalle leggi regionali vigenti.

2. In mancanza di formale assegnazione ad altro soggetto, gli incaricati di funzioni dirigenziali assumono anche la qualità di responsabile del procedimento.

3. I responsabili di procedimento dipendono funzionalmente dal responsabile incaricato di posizione organizzativa al quale rispondono anche della funzionalità del servizio o dell'ufficio eventualmente affidato.

4. Spetta al responsabile di procedimento con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento e dalla determina dirigenziale di nomina, l'organizzazione dell'attività, la ricerca e la messa a punto degli strumenti necessari, la responsabilizzazione degli operatori verso i quali va diretta la sua azione di coordinamento, di stimolo e di vigilanza.

5. Il responsabile di procedimento esplica anche le funzioni di assistenza e verbalizzazione.

6. In caso di assenza o di legittimo impedimento del responsabile incaricato di posizione organizzativa, il sindaco, sentito il responsabile, può attribuire con proprio provvedimento le funzioni vicarie ad un responsabile di procedimento appartenente al settore medesimo.

Titolo III

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Capo I

CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 55

I servizi pubblici locali

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad

oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e principi comunitari. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.

3. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

4. Il comune di Fiumefreddo di Sicilia, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria competenza provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

- a. istituzioni;
- b. aziende speciali, anche consortili;
- c. società a capitale interamente pubblico.

5. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) di cui al precedente p. 3) è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.

6. La natura di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e imprenditoriale, in mancanza di espressa qualificazione operata dalla legge, è valutata di volta in volta con apposito atto della G.M. o di diverso organo nei casi espressamente previsti dalla legge, nel momento in cui si attiva un nuovo servizio o si individua una modalità di gestione differente da quella esistente, avuto riguardo all'impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, ai suoi caratteri di redditività/autosufficienza economica, e alle specifiche disposizioni e direttive vigenti in materia.

Art. 56

Scelta delle forme gestionali dei servizi pubblici

1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

Art. 57

Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.

2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Capo II

LE MODALITÀ E L'ASSETTO DI GESTIONE

Art. 58

Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.

2. Il consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce tra l'altro il capitale di dotazione, il patrimonio; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

2. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 59

Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale. Le istituzioni sono costituite mediante apposito atto contenente il relativo statuto e previa redazione del piano tecnico-finanziario, dal quale risultino: i costi di esercizio, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili.

2. Lo statuto deve tra l'altro determinare: l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica periodica dei risultati conseguiti nella gestione.

3. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del mandato del sindaco ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

Art. 60

Azienda speciale

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale cui è allegata una relazione dove gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.

3. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del mandato del sindaco ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

Art. 61

Consorzi

Il comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri comuni e province un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

Il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al consiglio comunale.

Art. 62

Convenzioni

Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 63

Società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico.

2. In caso di costituzione il relativo statuto e patti parasociali devono essere approvati dal consiglio comunale.

3. Per la costituzione e la partecipazione del comune a società di capitali per la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, è abolito il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica. Si applica, in quanto compatibile, nella regione siciliana la legislazione dello Stato in materia di società miste per la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici ed altre attività istituzionali.

4. Nella società per azioni la partecipazione del comune non può superare l'80% del capitale sociale, fatte salve le procedure transitorie per il collocamento delle azioni sul mercato azionario. Ove alla società per azioni partecipino altri enti locali e la Regione, i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione. Il comune può altresì costituire società a responsabilità limitata senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria o partecipare o parteciparvi, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

5. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il comune può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal consiglio comunale.

6. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali.

7. Le società per azioni cui partecipa il comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.

8. Il comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

Art. 64

Concessioni a terzi

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando vi siano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.

2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.

3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del comune, facoltà di recesso e di riscatto.

Art. 65

Vigilanza e controllo

1. Il comune esercita poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sui soggetti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame dei relativi atti, con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Compete al consiglio comunale la vigilanza sull'attività di gestione svolta da enti, istituzioni, aziende speciali, società di capitali e sui risultati conseguiti, secondo le modalità stabilite all'atto di costituzione dei soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli.

Art. 66

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale da ritenere operanti nella Regione Sicilia, in quanto compatibili, alle disposizioni normative regionali e regolamentari, nonché a quelle contenute nel presente statuto applicabili alle singole fattispecie.

Titolo IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO
E CONTROLLI INTERNI

Art. 67

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano favoriti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla conduzione della gestione e quello relativo all'efficienza, all'efficacia e all'economicità dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in merito alla gestione economico-finanziaria dell'ente.

3. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti economici, organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza delle leggi e delle norme contenute nel presente statuto.

Art. 68

Finanza locale

1. Il comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe, nei limiti posti dalle norme vigenti.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per il progresso della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa pubblica, diretta al soddisfacimento dei loro legittimi interessi.

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del comune devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 69

Contabilità e bilancio

1. Il consiglio comunale, salvo diverse disposizioni di legge, delibera entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, attenendosi a criteri di universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica.

3. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, la giunta può deliberare il piano esecutivo di gestione.

4. Gli impegni di spesa possono essere assunti solo se accompagnati da apposita attestazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio di ragioneria, dalla quale risulti l'esistenza della copertura finanziaria.

5. In caso contrario, gli atti amministrativi e finanziari posti in essere sono nulli di diritto.

6. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

7. Ad esso è allegata una relazione illustrativa redatta dalla giunta, che dovrà esprimere le proprie valutazioni sull'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in ordine ai programmi predisposti ed ai costi sostenuti.

8. Le modalità e i termini per l'approvazione del conto consuntivo sono fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 70

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono oggetto di apposito regolamento.

Art. 71

Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori, composto da 3 membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

2. Poiché i revisori dei conti non possono essere contemporaneamente componenti in più di 2 collegi nominati dallo stesso ente, la nomina, a norma dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

3. I componenti durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di revisore del conto sono fissate dalla legge.

5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del comune per tutto ciò che attiene all'aspetto economico e finanziario.

6. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione del comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

9. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale che, in tal caso, va convocato con procedura d'urgenza.

Art. 72

Controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è articolato in:
- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - controllo sugli equilibri finanziari;
 - controllo di gestione.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

3. L'individuazione dei soggetti preposti al controllo e l'organizzazione dei controlli interni è effettuata con appositi provvedimenti, anche di natura regolamentare, che potranno prevedere l'istituzione di uffici unici mediante convenzione con altri EE.LL. che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, nel rispetto comunque del principio generale di buon andamento dell'amministrazione.

4. I controlli devono essere esercitati in forma integrata.

5. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono essere preferibilmente affidate a organismi diversi da quelli deputati agli altri tipi di controllo.

6. La valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi incaricati di posizioni organizzative tiene conto dei

risultati del controllo di gestione e può essere effettuata da strutture e soggetti diversi da quelli cui è demandato quest'ultimo.

7. Le attività di controllo dovranno coordinarsi con il piano di prevenzione della corruzione.

Parte III
ORGANIZZAZIONE DEMOCRATICA
E PARTECIPATIVA

Titolo I
FORME DI COLLABORAZIONE
E DI COOPERAZIONE

Art. 73
Collaborazione e cooperazione

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione ed associative con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. L'attività del comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

3. Il comune promuove la conclusione degli accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche previste dalle norme per migliorare, attraverso lo svolgimento coordinato delle attività di competenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 74
Forme di cooperazione

1. In relazione a quanto previsto nel precedente articolo, il comune, per favorire un efficiente funzionamento dei propri servizi, adotta idonee forme di cooperazione con gli altri comuni e la Provincia.

2. Ricerca, nel contempo, adeguate linee operative per favorire intese di cooperazione nell'ambito del comprensorio jonico-etneo, allo scopo di favorire e promuovere lo sviluppo civile, economico e sociale delle popolazioni interessate.

Art. 75
Convenzioni

1. Oltre che per la gestione di servizi pubblici locali, il comune privilegia la stipulazione di convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali anche per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, di nuove attività di comune interesse, e la realizzazione di iniziative e programmi speciali.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 76
Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il

buon andamento, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurando loro l'accesso alle sue strutture e ai servizi, con le modalità previste dall'apposito regolamento.

3. Su specifici problemi, relativi a materie di esclusiva competenza locale, l'amministrazione attiva forme di consultazione al fine di acquisire il parere dei cittadini e delle organizzazioni sociali.

4. Le predette forme di consultazione non possono aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 77
Titolari dei diritti di partecipazione

1. La titolarità dei diritti di partecipazione, fatta eccezione per l'esercizio del voto nel referendum, oltre ai cittadini residenti, viene riconosciuta:

a. ai cittadini non residenti ma che nel comune esercitano attività di lavoro, di studio o vi soggiornano per motivi turistici;

b. agli stranieri e agli apolidi residenti o domiciliati che svolgono nel comune la propria attività di lavoro o di studio;

c. agli emigrati del comune.

Art. 78
Istituzioni della partecipazione

Sono istituti della partecipazione:

a. il baby consiglio comunale;

b. l'iniziativa popolare;

c. gli organismi di partecipazione e di consultazione;

d. i referendum;

e. l'azione popolare;

f. la partecipazione al procedimento amministrativo;

g. il diritto di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi;

h. il difensore civico.

Art. 79
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 80
Istanze, petizioni, proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al sindaco e contengono, in modo chiaro e intelligibile la questione che viene posta, l'eventuale soluzione che viene prospettata, la sottoscrizione dei presentatori nonché il recapito degli stessi.

3. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 50 soggetti singoli o associati titolari del diritto di partecipazione e presentate presso la segreteria comunale senza alcuna particolare formalità.

4. L'amministrazione rilascia immediatamente senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione della data di arrivo.

5. L'amministrazione è tenuta ad esaminarle tempestivamente e a far conoscere la decisione che ne è scaturita entro 30 giorni dalla data di arrivo.

6. La risposta deve essere resa entro trenta giorni per iscritto e se ne deve inviare copia di essa ai consiglieri comunali.

Art. 81

Diritto di udienza

1. Tutti i soggetti individuati al precedente art. 73 hanno inoltre diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni alle quali sono interessati, rientranti nelle competenze del comune.

2. Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta.

3. Gli interessati possono richiedere per iscritto che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data.

4. Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione anche con i mezzi informatici.

Art. 82

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 83

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, ai titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente articolo 73 ed a organismi o formazioni sociali.

2. Il comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo.

3. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:

- a) la formazione di comitati e commissioni;
- b) dibattere problemi;
- c) sottoporre proposte e programmi.

Art. 84

Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di un quindicesimo di sottoscrizioni di elettori raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

2. Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.

3. Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.

Art. 85

La consultazione dei cittadini

1. Il consiglio comunale, per iniziativa del presidente o su proposta di 1/5 dei consiglieri, o della giunta, delibera la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica alla giunta ed al consiglio comunale, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il comune favorisce la costituzione di consulte generali o di settore, anche definite sulla base di esigenze territoriali più circoscritte, con poteri consultivi facoltativi e non vincolanti su atti e/o iniziative che specificamente riguardano il settore di loro competenza. L'effettiva istituzione di consulte, modalità di funzionamento e di organizzazione vengono disciplinate con appositi regolamenti comunali in coerenza ai rispettivi settori di amministrazione e/o per categorie di soggetti interessati.

5. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 85 bis

Consulta dei cittadini migranti

È istituita la consulta dei cittadini migranti con funzioni consultive e di rappresentanza delle comunità di cittadini residenti nel comune di Fiumefreddo di Sicilia provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea. Le modalità di elezione e di funzionamento della consulta, il ruolo ed il rapporto con il consiglio comunale sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 86

Referendum di iniziativa consiliare

1. Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, referendum popolari relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:

- a) del bilancio e del conto consuntivo;
- b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- c) di provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
- e) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso gli enti, aziende o istituzioni.

2. Il sindaco dovrà indire il referendum non oltre venti giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di

promozione stabilendo che la consultazione dell'elettorato attivo del comune avvenga entro i trenta giorni successivi.

3. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto fino all'acquisizione dell'esito della consultazione.

4. Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

5. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

6. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In tal caso il consiglio provvede, entro 90 giorni, ad assumere le conseguenti determinazioni nel rispetto dell'esito del referendum.

7. Sono ammessi referendum di tipo consultivo, propositivo e abrogativo.

Art. 87

Referendum di iniziativa popolare

1. Il sindaco indice i referendum di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso la segreteria del comune una richiesta sottoscritta da almeno il 15 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali nei tre mesi precedenti al deposito, percentuale elevata al 20% degli elettori nel caso di referendum abrogativi.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e non deve essere relativo al compimento di atti per i quali è inammissibile il referendum, nonché:

- a) dei provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- d) dei bilanci preventivi;
- e) degli atti concernenti la tutela di minoranze etniche e religiose.

3. Se prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, gli organi competenti del comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

4. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

5. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

6. Qualora la proposta referendaria venga approvata, i competenti organi dell'ente provvedono, entro il termine di novanta giorni, ad adeguare i propri atti.

Art. 87 bis

Referendum previsti da specifiche disposizioni di legge

1. Nei casi previsti dalla legge, il sindaco indice i referendum di tipo consultivo, propositivo, confermativo o abrogativo.

2. Per i referendum di cui al precedente p. 1, qualora non diversamente disciplinato da norme di legge o da fonti gerarchicamente sovra ordinate, le operazioni di voto si espletano in una sola giornata e la proposta soggetta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.

3. Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e

per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

Art. 88

Soggetti ammessi al voto per i referendum

Sono ammessi al voto per il referendum di iniziativa consiliare e per quelli di iniziativa popolare, gli elettori iscritti nelle liste elettorali nel comune.

Art. 89

Disposizioni sul referendum

1. Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

2. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.

3. Le consultazioni popolari e i referendum devono riguardare materia di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

4. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.

5. Non possono essere promossi referendum aventi lo stesso argomento prima che siano decorsi tre anni dalla precedente consultazione.

6. I referendum sono indetti dal sindaco.

Art. 90

Il comitato dei garanti

1. I quesiti referendari, sia in ordine alla materia che alla formulazione, sono sottoposti al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, composto da tre componenti, di cui due eletti dal consiglio comunale con la maggioranza semplice dei consiglieri assegnati, con voto limitato ad uno ed uno nominato dal sindaco.

2. Gli organi competenti nella selezione e nella scelta degli elegendi saranno guidati dai seguenti criteri:

- a) possesso di laurea in materie giuridiche;
- b) preparazione giuridico-amministrativa;
- c) imparzialità ed indipendenza dagli organi del comune.

3. Non possono essere nominati garanti:

a) i parenti e gli affini fino al quarto grado dei componenti la giunta comunale, del segretario comunale, del vice segretario comunale, dei dipendenti con funzioni di direzione;

b) i sindaci e gli assessori comunali, provinciali e regionali;

c) i consiglieri comunali, provinciali e regionali;

d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune;

e) i cittadini con condanne penali o carichi pendenti.

4. Il comitato dei garanti dura in carica 5 anni ed in ogni caso dura in carica fino alla cessazione del consiglio comunale e/o del sindaco.

Art. 91

Partecipazione al procedimento amministrativo: istruttoria pubblica

1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali, piani di traffico urbano e di piani e programmi

di opere di rilevante interesse pubblico, di uso del sottosuolo ed in materia ambientale, che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio, devono essere preceduti da istruttoria pubblica.

2. Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.

3. Tutti coloro che abbiano interesse possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte.

4. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.

5. Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti.

6. Della riunione sarà redatto apposito verbale.

7. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.

Art. 92

Diritto di accesso ai provvedimenti e informazioni ai cittadini

1. Il comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.

3. Con apposito regolamento è assicurato il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinato il rilascio di copie di atti.

4. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai soggetti che ne abbiano titolo l'informazione sullo stato degli atti delle procedure.

5. Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni economiche e sociali la possibilità di accedere alle strutture e ai servizi.

Art. 93

Ufficio relazioni col pubblico (U.R.P.)

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplinerà la struttura, la posizione e il funzionamento dell'U.R.P., il quale potrà curare anche le relazioni con gli organi di informazione.

Parte IV

POTERI NORMATIVI DEL COMUNE

Titolo I

STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 94

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.

2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del comune.

3. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/6 dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a consiglieri comunali per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

4. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare.

5. Lo statuto e le sue modificazioni, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte delle comunità.

Art. 95

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti comunali sono adottati nel rispetto del presente statuto e delle leggi statali e regionali.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale, al segretario comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi e ai titolari del diritto di partecipazione con le modalità e le forme previste dallo statuto.

4. Il consiglio comunale approva i regolamenti comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

5. I regolamenti, dopo l'approvazione del consiglio, vanno pubblicati all'albo pretorio del comune unitamente alla delibera di approvazione definitiva.

6. Essi restano pubblicati per la durata di 30 giorni dalla loro esecutività.

7. L'accesso ai regolamenti deve essere garantito a chiunque ne faccia richiesta.

Titolo II

POTERI DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI

Art. 96

Ordinanze sindacali e dirigenziali

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, incaricati di posizione organizzativa emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui sopra devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

3. Durante tale periodo, esse devono essere altresì, sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili a tutta la comunità e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme di legge, ordinanze contingibili ed urgenti sulle materie e per le finalità di cui al precedente art. 45.

Titolo III

NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

Art. 97

Regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali vanno adottati e/o adeguati, ove necessario, alle disposizioni del presente statuto nonché alle intervenute modifiche legislative e regolamentari.

2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi, restano in vigore i regolamenti preesistenti, nelle parti non contrastanti

con il presente statuto e con eventuali disposizioni di legge e/o regolamentari sopravvenute.

3. Le disposizioni del vigente regolamento comunale per la convocazione e il funzionamento del consiglio comunale, si applicano, in quanto compatibili col presente statuto, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Art. 98

Modifiche allo statuto

1. Le eventuali proposte di modifica dello statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non sia trascorso almeno un anno dal giorno in cui il consiglio si è pronunciato negativamente.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 99

Norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente statuto si adeguano,

senza necessità di espressa modifica, alle sopravvenute normative nazionali e regionali, in quanto immediatamente applicabili.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 100

Entrata in vigore

1. Lo statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. Il sindaco ne invia copia, munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui ai commi precedenti, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Il segretario comunale appone in calce all'originale la dichiarazione attestante il giorno della sua entrata in vigore.

(2014.52.23029)014

STATUTO DEL COMUNE DI FLORIDIA (Provincia di Siracusa)

Lo statuto del comune di Floridia è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 7 marzo 2003.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 67 del 6 ottobre 2014.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il comune di Floridia

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana, e della Regione siciliana;

b) è ente democratico che crede nei principi europei, della pace e della solidarietà e della libera espressione dell'individuo;

c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel

rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione e cooperazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Legalità, trasparenza ed integrità

1. Il comune adegua la propria attività al principio generale di trasparenza, trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti la sua organizzazione e la sua attività allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. I principi di legalità, integrità e trasparenza integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dal comune finalizzate al contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione italiana.

3. Il comune attua i principi di cui ai commi 1 e 2 mediante l'adozione di appositi programmi e piani previsti dalla norme vigenti.

4. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ed assumo valore legale.

5. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono

pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nel sito telematico dell'ente, a tal fine opportunamente pubblicizzato.

6. Gli atti aventi destinatario determinato devono altresì essere notificati all'interessato.

7. È istituito l'albo pretorio elettronico.

8. Sono pubblicati all'albo pretorio elettronico le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze, le circolari, le direttive e i regolamenti comunali e ogni altro atto per disposizione di legge, nonché gli atti, anche di altri enti ed organismi pubblici e privati, soggetti a tale formalità.

9. I documenti pubblicati all'albo pretorio elettronico restano online per il tempo stabilito dalla legge o dal regolamento. Per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione, la durata è fissata in quindici giorni.

10. Al regolamento di funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici, ovvero a specifico regolamento, è demandata la specifica disciplina della gestione dell'albo pretorio elettronico

Art. 3

Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Floridia ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana attraverso la promozione e la valorizzazione delle sue qualità;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale, di integrazione razziale ed eguaglianza degli individui;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, turistiche, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

e) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

f) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

g) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità, professionali, culturali, politiche e sociali;

h) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, e anziana;

i) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, in particolare nei settori giovanili, anche attraverso il sostegno economico delle iniziative e delle forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

j) riconosce e tutela i diritti dell'infanzia, facendo propri i principi delle convenzioni adottate dall'UNICEF e dall'ONU;

k) conservare il ruolo sociale delle persone anziane e valorizzarne l'esperienza;

l) difendere il fondamentale diritto alla salute e attuare politiche di prevenzione e di tutela del disagio psichico e fisico;

m) adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, la tutela del patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

4. Il comune si impegna a tutelare, avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento giuridico, le categorie economiche, professionali ed imprenditoriali, nel caso di fenomeni criminosi di ampio rilievo sociale, consumati nell'ambito del territorio comunale. A tal fine il comune può costituirsi parte civile negli eventuali processi contro soggetti responsabili di tali fenomeni.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 26,22 Km².

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza del Popolo.

3. All'interno del territorio del comune di Floridia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

4. All'interno del centro urbano non è consentita l'installazione di apparecchiature o stazioni emananti onde elettromagnetiche.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Floridia.

2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica dell'11 ottobre 1999, registrato nei registri dell'Ufficio araldico il 23 novembre 1999, pag. n. 134, trascritto nel Registro araldico dell'Archivio centrato dello Stato il 6 novembre 1999.

3. Stemma: troncato: il primo, inquartato in decusse, il 1° e il 4°, d'oro, a quattro pali di rosso; il 2° e il 3°, d'argento, all'aquila di nero, coronata dello stesso; il secondo, di azzurro, alla pianta di miglio d'oro, con due pannocchie dello stesso, nodrita in punta. Lo scudo è sormontato dalla corona ducale. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole d'oro, Xiridia Dilecta. Lo scudo è ornato da due fronde di alloro e di quercia, di verde, con le drupe e con le ghiande d'oro, decussate in punta e legate dal nastro tricolorato dai colori nazionali.

4. Gonfalone: drappo di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denomina-

zione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

6. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6

Regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, formati ed approvati dal consiglio o dalla giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto.

3. I regolamenti diventano esecutivi al termine dell'esecutività del provvedimento di approvazione, e sono pubblicati nel sito istituzionale del comune fino a loro vigenza, fatta salva altra disposizione di legge.

Art. 7

Programma e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso il rapporto di gemellaggio e di partenariato con altri comuni, alla promozione delle politiche di cooperazione per uno sviluppo economico, sociale e culturale.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8

Organi

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente o dal sindaco, di norma il più giovane di età.

5. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente del consiglio comunale, dal consigliere anziano e dal segretario.

Art. 10

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta del consiglio. Il presidente per lo svolgimento della sua funzione si avvale dell'ufficio di segreteria.

2. La formazione delle liste, l'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

4. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

7. Il consiglio è dotato di autonomia finanziaria ed organizzativa. Con il regolamento di cui al comma precedente il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

8. Il consiglio può istituire commissioni speciali e d'inchiesta, con il compito di svolgere indagini conoscitive, inchieste, studi e ricerche. La deliberazione istitutiva ne

determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. La commissione ha l'obbligo di riferire del proprio operato al consiglio comunale.

9. Il consiglio comunale costituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti.

Art. 11

Commissioni consiliari permanenti

1. In seno al consiglio comunale sono costituite cinque commissioni permanenti con competenze nei settori:

- a) commissione affari generali – programmazione;
- b) commissione bilancio – finanze – patrimonio – attività produttive;
- c) commissione urbanistica – lavori pubblici – ambiente – protezione civile;
- d) commissione servizi sociali;
- e) commissione scuola – cultura – sport – tempo libero.

2. L'attività delle commissioni è disciplinata da apposito regolamento che ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 12

Commissione per le pari opportunità

1. Il comune istituisce la commissione di pari opportunità al fine di promuovere e attuare politiche rivolte al conseguimento della parità tra i sessi.

2. La commissione è composta da n. 5 componenti.

3. La commissione è nominata dal consiglio comunale ed è costituita oltre che dalle elette del consiglio, qualora esistenti, da un numero di componenti di accertata competenza e/o esperienza professionale esterni al consiglio comunale, tale da consentire il raggiungimento del numero previsto dal 2° comma.

4. La commissione elegge al proprio interno tra le elette del consiglio comunale, qualora esistenti, la presidente.

5. La commissione formula al consiglio, su ogni questione, proposte ed osservazioni, che possono avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politica di pari opportunità.

6. La commissione formula alla giunta proposte e progetti di azione positiva.

7. La giunta municipale e il sindaco consultano preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

8. La commissione è dotata di personale e strutture idonee.

9. Le sedute della commissione sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento.

10. Con cadenza annuale la commissione (entro il 31 dicembre di ogni anno) redige una relazione sulle attività svolte da presentare al consiglio comunale.

11. La commissione decade insieme al consiglio comunale.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14

Dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Nel consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento, sono indirizzate dal consigliere medesimo al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.143 dell'O.R.E.L..

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 presente articolo.

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. È in ogni caso consentito ai con-

siglieri comunali la visione degli atti e dei documenti secretati esclusi i casi espressamente previsti dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del presidente del consiglio, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 13 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al presidente e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo.

2. È istituita, presso il comune di Floridia, la conferenza dei capigruppo. I lavori sono coordinati dal presidente del consiglio comunale. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

3. I gruppi dispongono presso il comune di locali, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.

4. È facoltà della conferenza dei capigruppo richiedere al sindaco la disponibilità di una stanza attrezzata per l'espletamento delle attività consiliari, localizzata all'interno del palazzo municipale. L'adempimento a tale richiesta dovrà essere espletato entro 30 giorni.

Art. 17

Revoca presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale può essere revocato dalla sua carica, con mozione motivata, per i seguenti motivi:

- a) per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) per gravi e reiterate violazioni di legge e regolamenti.

2. La proposta di revoca può essere presentata almeno dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune e deve essere specificamente motivata con precisazione degli addebiti. Al presidente del consiglio comunale è consentito presentare entro venti giorni dalla proposta le proprie deduzioni. La proposta di revoca deve essere trattata in consiglio comunale nei trenta giorni successivi dalla scadenza del termine assegnato al presidente per le proprie deduzioni.

3. La proposta di revoca, votata per appello nominale, è approvata se ottiene il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

4. L'eventuale delibera di approvazione della proposta di revoca, dovrà essere inviata alle autorità competenti per i provvedimenti di rito.

5. In caso di revoca le funzioni di presidente del consiglio comunale sono esercitate dal vicepresidente sino all'elezione del nuovo presidente.

Art. 18

Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 19

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 3 legge regionale n. 30/2000;

d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenza sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 - 6, del D.lgs. n. 267/2000;

f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 20

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario

comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 21

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- b) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22

Vice sindaco

1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonchè pubblicato all'albo pretorio elettronico.

Art. 23

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia inoltrata e votata nei termini e nei modi previsti dalla legge.

1 bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del , nonchè all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.

3. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.

Art. 24

Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro

degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 25

Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero 4 assessori.

2. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. Gli assessori sono scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale fino ad un massimo della metà dei propri componenti. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

Art. 26

Nomina

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire gli assessori dimissionari entro il termine di giorni 30.

Art. 27

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compresi il sindaco o il vice sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 28

Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore e ai responsabili dei settori.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti LL.PP. - forniture e servizi, etc, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di nuove tariffe;

f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e le sue modifiche;

h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

k) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, le metodologie per misurare la produttività dell'apparato, e dei responsabili dei servizi su proposta del segretario;

m) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

n) approva il Peg su proposta del segretario

o) approva:

- Programma triennale delle assunzioni.

- Assunzione del personale dopo l'esperimento delle procedure concorsuali da parte dei dirigenti.

- Contributi, sovvenzioni, patrocini; individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili.

- Transazioni.

- Perizie di varianti che importino una maggiore spesa.

- Indennità di carica per il sindaco e assessori.

- Accettazioni o rifiuto di lasciti o donazioni.

- Locazioni attive e passive.

- Vendita suolo e sottosuolo demaniale.

- Presa d'atto, contratti di lavoro del personale e determinazione monte spesa da assegnare ai singoli settori.

- Liti attive e passive e costituzione quale parte in procedimenti giudiziari di qualunque ordine e grado e nomina legale.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 29

Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente

al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 30

Consulta dei cittadini migranti

1. È istituita, quale organo consultivo del consiglio e della giunta comunale, la consulta comunale elettiva per i cittadini stranieri extra-UE residenti nel comune di Floridia, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.

2. Con apposito regolamento sono disciplinati le funzioni, il funzionamento, la composizione e le modalità di nomina dei componenti.

Art. 31

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef, politiche economiche, viabilità ed educazione stradale.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 32

Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente al comune il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 33

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai relativi dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a due giorni.

Art. 34

Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita nell'apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

6. Il sindaco contestualmente all'approvazione del conto consuntivo di ogni anno, relaziona in forma scritta al consiglio comunale in merito alle concessioni, contributi o collaborazioni effettuati ai sensi del presente articolo nell'anno precedente.

Art. 35

Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 36

Diritto di udienza

1. I cittadini hanno il diritto di essere ascoltati dal sindaco, dagli assessori, dal presidente del consiglio, dalle commissioni consiliari allo scopo di avanzare pareri e proposte sull'attività amministrativa.

2. I tempi e i modi di attuazione del diritto di udienza sono disciplinati negli appositi regolamenti comunali relativi al funzionamento degli organi succitati.

Art. 37

Consultazioni referendarie

1. Possono essere indetti referendum consultivi, propositivi e abrogativi, eccetto che per le materie attinenti ai tributi locali e alle tariffe, alle attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nel biennio precedente ove lo richiedono la metà più uno dei Consiglieri assegnati, ovvero il 20% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Le modalità di attuazione dei referendum sono determinate da apposito regolamento.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

4. Il sindaco provvede a trasmettere detta richiesta di consultazione alla segreteria comunale affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti ad una delle proposte sono superiori al 50% degli elettori che hanno partecipato alla votazione.

6. Entro sei mesi dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la giunta comunale è tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 38

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro cinque giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e comunicato formalmente ai primi tre firmatari della petizione.

6. Ciascun consigliere può chiedere che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro cinque giorni.

Art. 39

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 200, avanzi al sindaco, al consiglio comunale e agli altri organi competenti del comune, proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto

dispositivo, il sindaco, il consiglio comunale e altri organi competenti del comune, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmettono la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 40

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito vigente regolamento comunale.

4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 41

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

Art. 42

Strumenti per l'informazione e la comunicazione

Le attività di informazione e comunicazione di cui alle leggi in vigore, si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione e gli sportelli per le imprese.

Capo V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 43

Diritto di intervento dei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 44

Procedimenti a istanza di parte

1. Ad ogni istanza di parte rivolta ad ottenere l'emana- zione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni dal suo ricevimento.

2. L'interessato può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Il funzionario o l'amministratore deve sentire l'inte-ressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento e, nei successivi 30 giorni emette l'atto o provvedimento amministrativo, che può risultare da un accordo tra il soggetto privato e l'organo competente del comune.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa inci- dere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comu- nicazione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei suc- cessivi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 45

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il fun- zionario responsabile deve darne comunicazione ai sog- getti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quin- dici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono pre- sentare istanze, memorie proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal fun- zionario responsabile o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubbli- cazione all'albo pretorio del comune e sulla *Gazzetta Uffi- ciale* della Regione siciliana.

4. Il funzionario emette l'atto o provvedimento ammi- nistrativo che può risultare da un accordo tra il soggetto privato e l'organo competente del comune nei successivi 30 giorni.

Titolo IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 46

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrati- va ai principi di democrazia, di partecipazione, di traspa- renza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di sempli- cità delle procedure. Per tali fini, il comune cura la forma- zione permanente dei funzionari dirigenti e del personale.

2. Gli organi di governo del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attua- zione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 47

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 48

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 49

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 50

Strutture delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. n. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 51

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il revisore.

3. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti dell'art. 51.

Art. 52

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il comune, con nomina del consiglio comunale, sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsa-

bilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 53
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convocazione e dallo statuto del consorzio.

Art. 54
Consorzi ed altre forme associative

1. Il comune può aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

1-ter. Il comma 1 non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata.

2. Al fine dell'adesione il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 2, comma 8 del presente statuto.

3. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convocazione e dallo statuto del consorzio.

Titolo V
UFFICIO PERSONALE

Capo I
UFFICI

Art. 55

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 56
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 57
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario o il direttore (cassato) e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario o al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in settori e uffici o unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, possono essere istituite inoltre unità di progetto e uffici di staff, come disposto dall'apposito regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 58
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla

disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il segretario o il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario o dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

Capo II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 59

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei settori così come individuati e nominati con atto sindacale provvedono a organizzare gli uffici e i servizi del settore di appartenenza in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 60

Responsabilità penale, civile, contabile e polizze assicurative di amministratori, dirigenti e personale comunale

1. Per gli amministratori, segretario generale, i vertici burocratici e gli incaricati di posizioni organizzative viene contratta polizza assicurativa, comprensiva dell'assistenza legale per coprire la responsabilità civile, penale e contabile. A tal fine occorre il nesso con l'attività d'ufficio, l'assenza di dolo o colpa grave e la mancanza di conflitto d'interessi.

2. Il comune assume, altresì, l'onere per l'assicurazione a copertura dei rischi a carico dei dipendenti comunali incaricati dalla progettazione di opere pubbliche o per altre finalità dell'ente.

3. Gli oneri di spesa per tutto il personale dipendente del comune sono assunti sin dall'inizio dall'ente. Al segretario comunale, agli amministratori e ai dipendenti comu-

nali, spetta il diritto di farsi rappresentare e difendere da non più di un legale.

Art. 61

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei settori stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa sulla base del PEG.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle contingibili ed urgenti;

h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco;

j. forniscono al segretario e nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal sindaco;

l. concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m. rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Ai dipendenti e amministratori comunali che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza. Resta salvo il diritto dell'ente al rimborso di quanto anticipato in caso di successiva condanna dell'interessato.

Art. 62

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 63

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

Art. 64

Controllo interno

1. Il comune istituisce e attua i controlli interni disciplinati dall'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.

2. Spetta al regolamento di contabilità, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o ad apposito specifico regolamento, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Capo III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 65

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 66

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al sindaco ed al presidente del consiglio comunale ed al consigliere anziano.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni in ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 67

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Capo IV

LA RESPONSABILITÀ

Art. 68

Responsabilità degli amministratori e del personale

1. Per gli amministratori e il personale del comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

3. Il sindaco, il vicesindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito al rapporto a cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 2, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

5. Ove il comune abbia corrisposto al terzo, l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

6. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del comune, nonché coloro che sono delegati negli incarichi attribuiti ai detti agenti, devono rendere conto della loro gestione.

Capo V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 69

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 70

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali e regionali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo.

5. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 71

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 72

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi

della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 73

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il termine di legge.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 74

Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 75

Revisore dei conti / collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 76
Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 30 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 77
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che

ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 78
*Abrogazione e modifiche
norme regolamentari preesistenti*

1. Le norme regolamentari in contrasto con il presente statuto sono automaticamente ed immediatamente abrogate.

2. I regolamenti comunali vanno rivisti e modificati ove occorre, alla luce delle nuove disposizioni statutarie entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 79
Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie e l'entrata in vigore delle stesse, sono soggette alla stessa disciplina legislativa prevista per l'approvazione dello statuto.

2. Nessuna iniziativa per la modifica dello statuto è ammessa se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto e, in ogni caso, dall'ultima modifica.

3. L'iniziativa di modifica respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica dello stesso consiglio.

(2014.50.2927)014

STATUTO DEL COMUNE DI MARINEO (Provincia di Palermo)

Integrazione

Lo statuto del comune di Marineo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 30 luglio 2004.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 74 del 28 novembre 2014 il testo dell'art. 63 "Il presidente" è stato integrato con il seguente comma:

"Art. 63
Il presidente

5. Il presidente e il vice presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia presentata dai consiglieri comunali. La mozione, per essere approvata, deve ottenere i 2/3 dei voti favorevoli. Se la mozione viene approvata, nella stessa seduta si procederà a nuove elezioni".

(2014.51.2960)014



La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
 L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
 In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
 I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

Invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

